



LA GIUSTIZIA PENALE DOPO LA RIFORMA “CARTABIA”

AULA MAGNA

EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO

CICLO DI INCONTRI

DICEMBRE 2022-MARZO 2023

ORE 14.45 – 18.00

**Il nuovo sistema sanzionatorio
e le altre modifiche al codice penale - D22373
Milano, 12 dicembre 2022**

**Messa alla prova
e tenuità del fatto**

La riforma Cartabia: una riforma di sistema



Nell'ottica di un giudice del dibattimento:
quanti gli articoli?

La nuova regola di giudizio:
la ragionevole previsione di condanna
dalle indagini fino alla predibattimentale

Evitare regressioni del processo (la
nuova disciplina dell'assenza;
l'impugnazione proposta
dall'avvocato con procura
speciale); attuare un «processo
strutturato»



Deflazione endoprocessuale:
ampliare forme alternative
alla pena e al processo;
riconsiderare la pena e
applicarle il prima possibile:
Pena «agita» e non subita

Nuovo ruolo di tutte le parti processuali, senza più
distinzioni di fasi e settori: questo riguarda anche il
giudice della cognizione

L'altra metà del diritto penale

Oblazione

La messa alla prova

Condotte riparatorie

Finalità deflative,
risocializzazione,
Riparazione (economica)

La particolare tenuità del
fatto

Applicazione del principio di
proporzionalità e della pena come
extrema ratio
Finalità deflative

Diverse modalità sanzionatorie
o modalità sanzionatorie diverse?

L'attenzione si sposta sul trattamento sanzionatorio:
è richiesto un nuovo approccio

La riforma Cartabia: una riforma di sistema

La particolare tenuità del fatto:
Strumento di deflazione e non punibilità in concreto

La messa alla prova
Risocializzazione e di nuove modalità sanzionatorie



Deflazione endoprocessuale:
ampliare forme alternative
alla pena e al processo;
riconsiderare la pena e
applicarle il prima possibile:
Pena «agita» e non subita

Nuovo ruolo di tutte le parti processuali, senza più
distinzioni di fasi e settori: questo riguarda anche il
giudice della cognizione

Particolare tenuità del fatto: LE FONTI

Art. 1, co. 1 lett m) l. delega 28/4/2014 n. 67
d. lgs 16/3/2015 n. 28

Era ancorato a dati oggettivi e sganciato da connotazioni soggettive o personologiche: l'unico riferimento alla condotta era nella non abitudine del comportamento; il giudice avrebbe dovuto maneggiare uno strumento delicato ma fondato su presupposti oggettivi (Atti preparatori al d. lgs. n. 28 del 2015 – Fidelbo)

Le modifiche al codice apportate dalla riforma

Norme penali
sostanziali:
Art. 131 *bis* c.p.

Norme penali processuali
Artt. 411 c.p.p.
Art 469 co. 1-*bis* c.p.p.
Art. 651 *bis* c.p.p.

d.p.r. 14.11.2002 nr 313 (casellario giudiziale e carichi pendenti)
art. 3 lett L vanno iscritti i provvedimenti giudiziari definitivi ex art 131 *bis* c.p.
Art. 5 co. 2, d-bis) eliminazione trascorsi 10 anni dalla pronuncia
Art. 24 co. 1 lett f) bis nel certificato generale se non eliminata
Art. 25 nel certificato penale se non eliminata

**Norma penale sostanziale:
Artt. 131 *bis* c.p.**

Presuppone l'esistenza di un reato, realizzato in tutti i suoi componenti oggettivi e soggettivi (quindi anche offensivo)

CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA'

«ATIPICA» (Cass. 7/5/2015 n. 21014)
contraddittorio e iscrizione al casellario

Principio di proporzione (art. 27 Cost):

misure efficaci, dissuasive, proporzionate con funzione rieducative secondo una concezione gradualistica dell'illecito, dove la pena è extrema ratio. Rinuncia all'inflizione di una pena per fatti particolarmente lievi (diritto penale minimo)

Principio di economia processuale

Reati bagattellari ed esigenze di contenimento energie e spese

Interessi della persona offesa

Direttiva 2012 UE del 25/10/2012, attuata con il d. lgs 15/12/2015 n. 219
Interlocuzione (non potere di veto) e efficacia extrapenale della sentenza irrevocabile
dibattimentale o in abbreviato

La particolare tenuità del fatto (prima della riforma)

Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

A. Limite pena



I. Particolare tenuità dell'offesa



II. Non abitualità del comportamento

a) Modalità della condotta

b) Esiguità del danno o pericolo

La particolare tenuità del fatto

I. Particolare tenuità dell'offesa

Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

omissis

(co.2) **L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità,** ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.



Art. 1 co. 1 lett. m) l. 28/4/2014 n. 67: escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale

NON PREVEDEVA CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DELL'ESIGUITA' DEL DANNO O DELL'OFFESA

LE FONTI

Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

omissis

(co.2) L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ...

d.l. 14/06/2019, n. 53, conv. con mod. dalla l. 8/8/2019 n. 77 («delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive») conv. con mod. dalla l. 8/8/2019 n. 77 («e nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni»)

Art. 7 d.l. 21/10/2020, n. 130, convertito con mod. dalla l. 18/12/2020, n. 173, («di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio ((delle proprie funzioni, e)) nell'ipotesi di cui all'articolo 343») e quindi non ogni pubblico ufficiale

Diritto vivente

Cass. Sez. U. Tushaj n 13681 del 25/2/2016

- Rv 266589-01 (Compatibilità con la previsione di soglie di punibilità – art. 186 C.d.S.)
- Rv 266590-01 ((Valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta)
- Rv 266591-01 (Abitualità: almeno due illeciti – già giudicati o ritenuti tenui o per i quali si procede - oltre quello preso in esame)
- Rv 266592-01 (Sanzione amministrativa della sospensione della patente di competenza del Prefetto)
- Rv 266593-01 (Processi pendenti: applicabilità dell'art. 2, co. 4, c.p. e quindi legge più favorevole)
- Rv 266594-01 (Possibilità di rilevarla d'ufficio ex art. 129 c.p.p. in Cassazione)
- Rv 266595-01 (Compatibilità con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico – art. 186 C.d.S.)

Cass. Sez. U. Pmp ed altri n 53683 22/06/2017

- Rv 271587-01 (Esclusa l'applicabilità ai reati di competenza del giudice di pace)
- Rv 271588-01 (Prevalenza del 131-bis c.p. sulla improcedibilità ex art. 34 in caso di reati connessi)

Cass. Sez. U. Ksouri n 20569 del 18/01/2018 Rv 272715-01

(Restituzione atti al PM nel procedimento per decreto per valutare di chiedere l'archiviazione per tenuità)

Cass. Sez. U. De Martino n 38954 del 30/05/2019 Rv 276463-01

(Iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione)

Cass. Sez. U. Ubaldi n 18891 del 27/01/2022 Rv 283064-01

(Compatibilità con il reato continuato a determinate condizioni)

Applicazione in concreto – Discrezionalità rigorosa

La particolare tenuità del fatto

La delega:

Art. 1, comma 21 della legge delega n. 134 del 2021:

«Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-*bis* del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;
- b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa»

Tre interventi

Nel sistema?

La particolare tenuità del fatto

Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

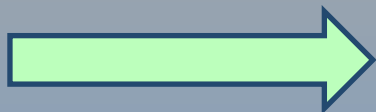
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel ~~massimo a cinque~~ **anni** ~~minimo a due anni~~, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, **anche in considerazione della condotta susseguente al reato**, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. .



La particolare tenuità del fatto: **primo intervento**

Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel ~~massimo a cinque~~ anni **minimo a due anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, **anche in considerazione della condotta susseguente al reato**, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. .



A. Limite pena

**Estensione generale dell'ambito di applicabilità
(indipendentemente dal massimo)**

Art. 625, co. 1 c.p.

Art 476 c.p.

Art. 648 c.p.

La particolare tenuità del fatto: **secondo intervento**

Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel ~~massimo a cinque~~ **anni** ~~minimo a due anni~~, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, **anche in considerazione della condotta susseguente al reato**, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. .

I. Particolare tenuità dell'offesa

a) Modalità della condotta (contemporanea)

b) Esiguità del danno o pericolo

valutate ai sensi dell'art. 133 co. 1c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa); non co. 2 che dà rilievo alla capacità a delinquere desunta anche dalla condotta successiva, es risarcimento, restituzioni... (Cass Sez 5, n. 660 del 2/12/2019, Rv 278555-01)

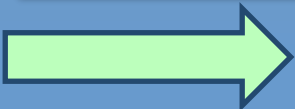
Con la riforma si affianca ai criteri di valutazione dell'art. 133 comma 1 e non è indice autonomo

La particolare tenuità del fatto: **terzo intervento**

Art. 131-*bis*. comma terzo - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

- 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;
- 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 391-*bis*, 423, 423-*bis*, 558-*bis*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*bis*, 593-*ter*, 600-*bis*, 600-*ter*, primo comma, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*undecies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 613-*bis*, 628, terzo comma, 629, 644, 648-*bis*, 648-*ter*;
- 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



I. Particolare tenuità dell'offesa

La particolare tenuità del fatto: **terzo intervento**

Art. 131-bis. comma terzo - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

- 1) omissis
- 2) omissis
- 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;

Reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul (ratificata dalla legge n. 77 del 2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica: sono stati individuati e non sono stati indicati quelli che comunque non rientrano nell'ambito di applicazione perché puniti con pena superiore, nel minimo, a due anni, nella forma consumata, circostanziata o tentata

«se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica».

Reati con forbice edittale di pena molto allargata ovvero perché, in alcuni casi, la pena minima comminata per il delitto tentato – diminuita di due terzi rispetto a quella per il corrispondente delitto consumato – rientra nella nuova e più ampia sfera di applicabilità della causa di non punibilità(art. 4 bis Ord. pen.)

La particolare tenuità del fatto: terzo intervento

Art. 131-bis. comma terzo - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

- 1) omissis
- 2) omissis
- 3) omissis
- 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Alcuni reati militari (artt. 174, comma 1; 215)

Reati con forbice edittale di pena molto allargata ovvero perché, in alcuni casi, la pena minima comminata per il delitto tentato – diminuita di due terzi rispetto a quella per il corrispondente delitto consumato – rientra nella nuova e più ampia sfera di applicabilità della causa di non punibilità

Norme transitorie

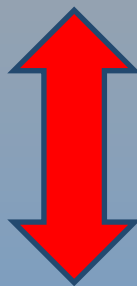
CAUSA DI NON PUNIBILITA' SOSTANZIALE

Per i primi due interventi:

Si applica l'art. 2, co. 4 c.p., ossia la regola della *lex mitior* e non del tempus regit acutum:

dunque la nuova previsione, laddove più favorevole, opera in tutti i procedimenti in corso e anche per fatti commessi prima.

Anche in appello?



Art. 131-*bis*. comma terzo - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

Art. 25, comma secondo Cost.

La particolare tenuità del fatto
dopo la riforma Cartabia

La nuova regola di giudizio:
la ragionevole previsione di condanna
dalle indagini fino alla predibattimentale

Nella fase delle indagini:
Archiviazione ex art. 408 c.p.p. fondata sulla nuova regola di giudizio



Archiviazione per particolare tenuità (art. 411 co.1 *bis* cod. proc. pen.) si
iscrive nel casellario giudiziale e va dato avviso alla persona offesa

La particolare tenuità del fatto dopo la riforma Cartabia

La nuova regola di giudizio:
la ragionevole previsione di condanna
(dalle indagini fino alla predibattimentale)

In udienza preliminare:
Art. 425 comma 3 c.p.p.: sentenza di non luogo a procedere

469 co. 1 *bis* c.p.p.: Proscioglimento predibattimentale (SSUU)

Art. 554-*ter* c.p.p.: Sentenza di non luogo a procedere se «l'imputato non è punibile per qualsiasi causa», tra cui anche la tenuità del fatto!

E per i reati che non sono a citazione diretta?
Il problema dell'art. 129 c.p.p.

Nuovo ruolo di tutte le parti processuali, senza più distinzioni di fasi e settori: questo riguarda anche il giudice della cognizione

La messa alla prova

Cambiano i canoni del sistema accusatorio.

Si infrange il binomio classico del processo di cognizione cui segue la pena

Forme alternative al processo e/o alla pena

La messa alla prova

ANDAMENTO STATISTICO DELLA MESSA ALLA PROVA.
PERIODO MAGGIO 2014 – MARZO 2022

(DATI FORNITI DALLA DIREZIONE MESSA ALLA PROVA E COMUNITA' PER
LA RELAZIONE AL PARLAMENTO – MAGGIO 2022)



La messa alla prova

ANDAMENTO MISURE E SANZIONI DI COMUNITÀ.
SOGGETTI GESTITI NELL'ANNO ANNI 2001- 2022
(DATI FORNITI DALLA DIREZIONE MESSA ALLA PROVA E COMUNITA' PER
LA RELAZIONE AL PARLAMENTO – MAGGIO 2022)



la MAP costituisce oggi la misura di comunità più applicata,
tra quelle che gestisce l'UEPE

La messa alla prova

In cosa consiste la messa alla prova?

Natura?

È un beneficio?? E' una sanzione??

Corte costituzionale:

n. 91 del 2018 e n. 68 del 2019

(n. 146/2022 e n. 174 del 2022)

Anticipa il trattamento risocializzante attraverso il lpu «trattamentale»
(diverso dal lpu pena principale e lpu sanzione sostitutiva o lpg pena
sostitutiva)

Perché questo istituto? Qual è la ratio?

Profili di giustizia riparativa «in senso lato»:

Sanzione complessa e natura secondaria o complementare

Finalità specialpreventive e risocializzanti

Finalità deflattive assicurate solo in parte

Ratio dell'istituto

Sez. U, **Sentenza** n. [36272](#) del 31/03/2016 Cc. (dep. 01/09/2016), Sorcinelli, in CED Rv. 267238 - 01

Sez. U, **Sentenza** n. [33216](#) del 31/03/2016 Cc. (dep. 29/07/2016), Rigacci in CED Rv. 267237

d.p.r. 14/11/2002 nr 313 art. 3 lett *i bis* nel casellario va iscritta l'ordinanza che dispone la m.a.p. e la sentenza con esito positivo (non in quello richiesto dai privati: Corte cost., n. 231 del 2018 Pres. Lattanzi, Red. Viganò)

Requisiti formali

Corte cost. n. 201 del 2016 e 460, co. 1, lett c) cod. proc. pen.
Corte cost. n. 19 del 2020 e 456, co. 2 cod. proc. pen.

Recupero della messa alla prova

Corte cost. 141 del 2018 sull'art. 517 cod. proc. pen in caso di contestazione suppletiva della circostanza aggravante;

Corte cost. n. 14 del 2020 sull'art. 516 cod. proc. pen. in caso di contestazione di fatto diverso

Corte cost. n. 146 del 2022 sull'art. 517 cod. proc. pen in caso di contestazione suppletiva di reati connessi

Corte cost. n. 174 del 2022 sull'art. 168-bis c.p. seconda messa alla prova se i reati sono connessi

Come decidere?

In fase di valutazione sull'ammissione:

Sentire l'imputato: sulla messa alla prova

Sentire la persona offesa: sulla messa alla prova.

Non ha potere di veto

(e il PM? Il suo consenso è richiesto solo nella fase delle indagini)

Non si richiede un accertamento di responsabilità

(l'attenzione si deve spostare sul programma di trattamento)

La riforma Cartabia la legge 134 del 2021

Art. 1, co. 22 in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova

22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **estendere** l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, **puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni**, che si prestino a **percorsi risocializzanti o riparatori**, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;
- b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere **proposta anche dal pubblico ministero**.

Due interventi

Estensione dell'ambito di
applicazione

Proposta del pubblico
ministero

e nel sistema?

Primo intervento: duplice direzione

22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **estendere** l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, **oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale**, a **ulteriori specifici reati**, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;

L'art. 168 *bis*, comma primo, c.p. in parte *de qua* non è stato modificato



**Ampliamento dell'ambito di applicazione
attraverso il 550, co. 2 c.p.p.**

E' stata esercitata la delega?

esigenze di tecnica e di economia legislativa

Art. 1. comma 9, lett. l, l. n. 134 del 2021

«estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento».

Tra i reati che avvengono in pubblico, di fronte ad una pluralità di testimoni, come gli atti osceni in luogo pubblico aggravati (art. 527, comma 2 c.p.) o il danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635 comma 3 c.p.) l'apologia di delitto (art. 414 c.p.) e l'istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.). Anche la violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.) e la bigamia (art. 611 c.p.), i reati caratterizzati da violenza o minaccia, ad esempio l'evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385 comma 2 prima parte c.p.) o la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.).

Tra i delitti contro la fede pubblica il cui accertamento non appare complesso in quanto emerge da circostanze di fatto: le falsità in monete (artt. 454, 460, 461 c.p.), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 c.p.), oltre all'indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte credito (art. 493-ter c.p.). Un discorso analogo può essere svolto per alcuni casi di falsità personale (artt. 495, 495-ter, 496, 497-bis e 497-ter).

Tra i reati contro il patrimonio, la truffa aggravata (art. 640 cpv. c.p.), la frode in assicurazione (art. 642 c.p.) e l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Nella valutazione dei delitti contro l'attività giudiziaria si sono fatti rientrare nei reati a citazione diretta solo quelli incentrati su condotte di non complesso accertamento, escludendosi quindi le fattispecie di calunnia, falsa perizia e frode processuale (372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis cod. pen., n.d.r.).

Nei casi in cui più disposizioni del medesimo articolo prevedano pene diverse o circostanze aggravanti ad effetto speciale, (l'estensione) si è cercato di razionalizzarne il trattamento processuale. L'interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità aggravata dalla qualifica di capi, promotori, organizzatori (art. 340 comma terzo c.p.); l'esercizio abusivo di una professione aggravata per chi determina/dirige l'attività (art. 348 comma secondo c.p.); la procurata inosservanza di pena in caso di delitto (art. 390 c.p.); la violazione di domicilio aggravata (art. 614 ultimo comma c.p.) e quella commessa da pubblico ufficiale (art. 615 comma 1 c.p.); la rivelazione del contenuto della corrispondenza in caso di violazione di corrispondenza da parte dell'addetto al servizio delle poste (art. 619 secondo comma c.p.).

Leggi speciali:

- alcuni reati riguardanti le armi contenuti nella legge 110/1975; delitti di inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; la falsa attestazione della presenza in servizio e la giustificazione dell'assenza con certificato medico falso, punito dall'art. 55-*quinquies* comma 1 d.lgs. del 165/01; T.U. sull'immigrazione d.lgs. 286/1998; T.U. sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990) omessa dichiarazione nei reati tributari (art. 5 c. 1 e 1-bis

Norme transitorie

Bilanciare le finalità specialpreventive (art. 27, comma terzo, Cost) con le finalità deflative (art. 111 Cost)

L'estensione della disciplina a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Se sono già decorsi i termini ex art. 464-bis, co. 2, c.p.p. l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta

Se è fissata udienza nei 45 giorni successivi, la richiesta va formulata in udienza a pena di decadenza

Se nei 45 giorni successivi non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro i 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto

E la proposta del pubblico ministero?

Secondo intervento

La proposta del pubblico ministero

Duplici sfida



Coinvolgere attivamente il pubblico ministero nell'altra metà del diritto penale



Non aggravare oltre l'UEPE

Ruolo cruciale e punto nevralgico

La riforma Cartabia la legge 134 del 2021

Art. 1, co. 22 in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova

22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **omissis**
- b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere **proposta anche dal pubblico ministero**.

Art. 168-*bis* c.p. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale l'imputato, **anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova**



Art. 464-*bis*, commi 1 e 2, c.p.p.

Nuovo art. 164-*ter*.1 c.p.p.

Art. 141-*bis* disp. att. c.p.p.

Art. 141-*ter* disp. att. c.p.p.

La proposta del pubblico ministero

Non è un avviso (art. 141 –*bis* disp att. c.p.p.) ma una proposta che richiede l'adesione (consenso – Corte cost. N. 91 del 2018)

In udienza: 464-*bis* c.p.p.: , l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Nella fase delle indagini preliminari

- Con l'avviso ex art. 415-*bis* c.p.p. può indicare durata e contenuti essenziali del programma (eventualmente avvalendosi dell'u.e.p.e. che fornisce indicazioni entro 30 giorni)
- Entro 20 giorni l'indagato aderisce (personalmente, con procura speciale e con atto depositato in segreteria anche ex art. 111-*bis*)
- Il PM formula l'imputazione e trasmette al gip con avviso alla p.o. della facoltà di depositare memorie entro 10 giorni (no veto)

La proposta del pubblico ministero:

Il p.m. formula l'imputazione

Quali i provvedimenti adottabili dal Giudice per le indagini preliminari?

Rigetta:

- a) Sentenza ex art. 129 c.p.p.;
- b) Mancanza dei requisiti formali e sostanziali
- c) Prognosi di recidiva (diversa qualificazione giuridica del fatto; fatto tenue; ragionevole previsione di condanna?)



PM o chiede archiviazione per tenuità o esercita l'azione penale

Contraddittorio

Può fissare udienza ex art. 127 ai fini della decisione e disporre la comparizione dell'imputato per valutare la volontarietà o per integrare o modificare il programma (ma) con il consenso dell'imputato;



Ammissibile:

Contraddittorio cartolare

- Richiede all'uepe l'elaborazione del programma trattamentale
- Uepe lo elabora d'intesa con l'imputato;
- Uepe trasmette entro 90 giorni il programma



- con ordinanza sospensione del procedimento

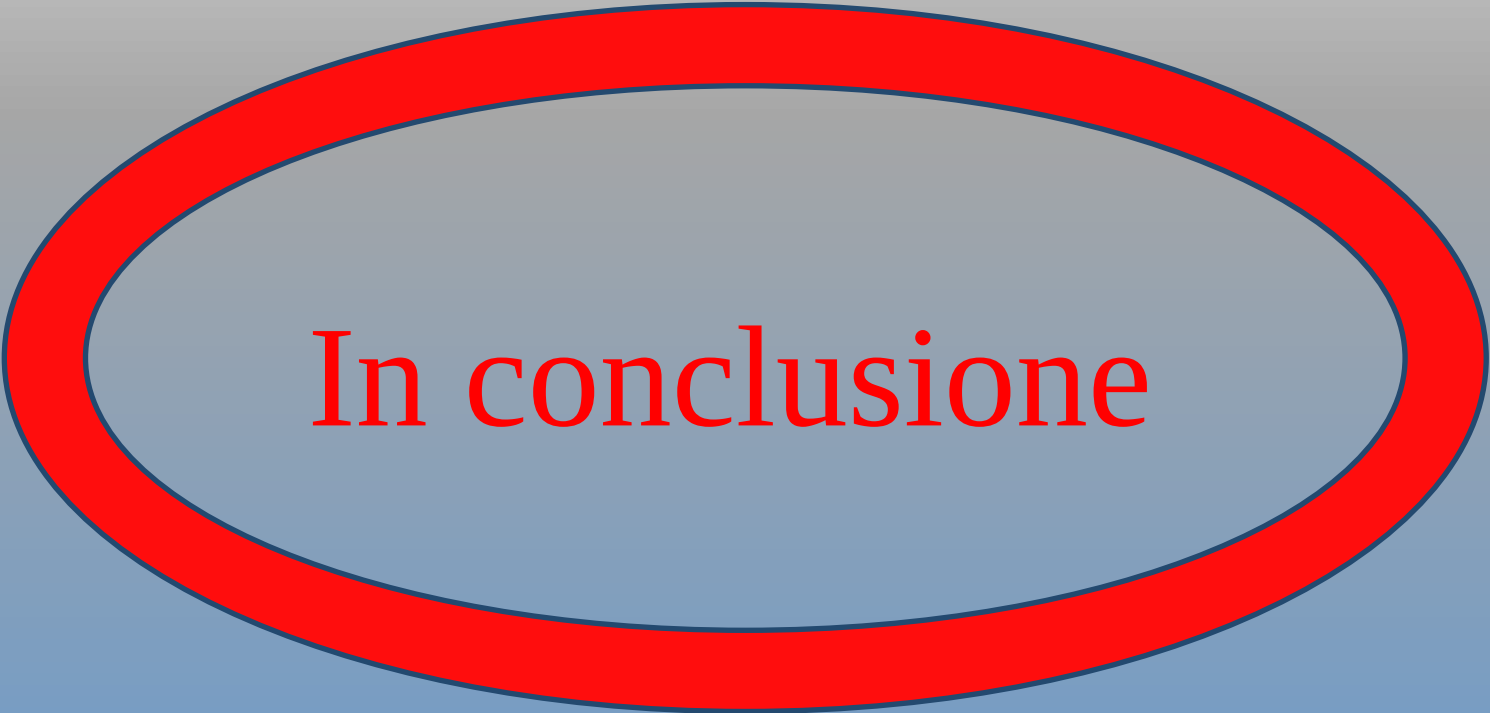
La messa alla prova

La nuova regola di giudizio:
la ragionevole previsione di condanna
(dalle indagini fino alla predibattimentale)

Il richiamo al 129 cod. proc. pen.:
Può il giudice nel valutare se ammettere (o no) alla prova
considerare anche la ragionevole previsione di condanna?

Messa alla prova e giustizia riparativa





In conclusione

**La nuova regola di giudizio:
la ragionevole previsione di condanna
(dalle indagini fino alla predibattimentale)**

**Con la particolare tenuità del fatto abbiamo
preso dimestichezza con la non punibilità in
concreto e ragionato in termini di pena come
*extrema ratio***

**Con la messa alla prova abbiamo imparato a
modulare il trattamento sanzionatorio e a
maneggiare il lavoro di pubblica utilità
trattamentale**

Ogni parte deve «uscire dalla sua fase»

Nuovi trattamenti sanzionatori: Ipu giustizia
riparativa l'art. 20 bis cod. pen

Diverse modalità sanzionatorie o modalità sanzionatorie diverse?
(ovvero, come rapportarsi alla nuova, imminente, riforma)

La «ragionevole previsione di condanna»:
ogni parte deve «uscire dalla sua fase»

Cognizione

Esecuzione

Nuovo approccio

Uso rigoroso della discrezionalità

**Il nuovo sistema sanzionatorio
le altre modifiche al codice penale -
D22373**

Milano, 12 dicembre 2022

FINE!